

0008448|31/03/2025
|P_BT|P_BT|PERS|A
4.14



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 79/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 10.00, in videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nominati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 08.07.2022, nelle persone di:

dott. Michelina Leone	Presidente
dott. Buquicchio Giovanni	Componente
dott. Mitello Salvatore	Componente

Il Collegio, riporta preliminarmente, l'attività svolta dall'ultima riunione del 21.03.2025 alla data odierna, 31.03.2025.

Il Collegio,

- ha ricevuto in data 24.03.2025, a mezzo posta elettronica certificata, la nota, con gli allegati ivi indicati, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta :



Provincia di Barletta Andria Trani

Servizio Segreteria - Servizio Controlli

0007560|24/03/2025
|P_BT|P_BT|SESEGR||

Al Presidente

Ai Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

Al Nucleo Controllo di Gestione

All'OIV

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione annuale controlli successivi di regolarità amministrativa - Anno 2024.

Si trasmettere, in allegato, la relazione annuale sui controlli successivi di regolarità amministrativa afferenti l'anno 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE/RPCT

Floriana Gallucci

EQ Annamaria Basso

FLORIANA
GALLUCCI
24.03.2025
13:30:06
GMT+01:00



- ha ricevuto in data 28.03.2025, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di parere, con gli allegati ivi indicati, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta:

*“Si trasmette, in allegato, proposta di deliberazione di Presidente avente ad oggetto. **“Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025/2027 / Sottosezioni Valore Pubblico /Performance e Organizzazione / Capitale Umano. Aggiornamento”**, per il rilascio del parere di competenza.*

Il Dirigente del Settore 1°

Dott.ssa Palma Colagiacomo”

- successivamente, in data 31.03.2025, ha ricevuto la medesima richiesta di parere, con gli allegati ivi indicati rettificati, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta:

*“Si trasmette, in allegato, proposta di deliberazione di Presidente avente ad oggetto. **“Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025/2027 / Sottosezioni Valore Pubblico /Performance e Organizzazione / Capitale Umano”**, unitamente alla “VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2025”, modificata in data odierna a seguito di refusi, per il rilascio del parere di competenza.*

Il Dirigente del Settore 1°

Dott.ssa Palma Colagiacomo”

Nel merito il Collegio, ha redatto, sottoscritto digitalmente e notificato il parere di competenza che di seguito riporta quale allegato A) al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale

Il Collegio dei Revisori, alle ore 11.00, conclusa la riunione, ha redatto il presente verbale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 237 del D. Lgs. n. 267/2000, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai presenti e trasmesso, per il tramite del

Responsabile del Settore Finanziario, ai Signori: Presidente della Provincia Barletta, Andria e Trani, Segretario Generale ed al Direttore del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio.

L'originale del presente verbale sarà custodito presso l'Ufficio dei revisori dei Conti, (Ufficio Ragioneria) in apposito raccoglitore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Michelina Leone Dott. Giovanni Buquicchio Dott. Salvatore Mitello



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere dell'organo di revisione sul

PIAO

*SOTTOSEZIONE VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2025-2027 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2025*

Dott. Michelina Leone - Presidente
Dott. Giovanni Buquicchio - Componente
Dott. Salvatore Mitello - Componente

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

L'Organo di Revisione, visti:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: “1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*";
- l'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che “*Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*”.
- l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto un nuovo adempimento per le pubbliche amministrazioni, il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, che assorbe i seguenti documenti:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC);
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
- Piano della Performance (PdP);
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

Visto

- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", approvate con D.M. del 8 maggio 2018;
- le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", approvate in data 16.09.2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - ✓ *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

- ✓ *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*,

Preso atto che:

- il D. L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- nell’ottica del processo di riordino delle Province, l’art. 1, comma 420, L. n. 190/2014, aveva prescritto il divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a vario titolo e tale divieto si è protratto per il triennio 2015-2017;
- la L. n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha ripristinato la capacità di assunzione delle province delle regioni a statuto ordinario, con facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato prescrivendo, nello specifico, quanto segue: all’art. 1, comma 844: “Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”; all’art. 1, comma 845: “A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

- l’art. 33, del D. L. n. 34/2019, comma 1-ter ha abrogato l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato che

- gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- i Dirigenti / Responsabili dei Settori provinciali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- è in corso di adozione il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027;

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

- è in corso di adozione il piano delle azioni positive 2025-2027 in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D. Lgs. n.198/2006;
- l'art. 33, del D. L. n. 34/2019, come convertito nella L. n.58/2019 e dalla L.8/2020, il quale prevede che: comma 1-bis. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Richiamato

- il D. L. 162/2019, che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 33 del D. L. 34/2019, come già avvenuto nel regime previgente, non effettua alcuna distinzione tra personale preposto alle funzioni fondamentali e quello impegnato nelle funzioni amministrative delegate, pertanto la nuova disciplina per le assunzioni a tempo indeterminato per le Province e Città Metropolitane trova applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane).

Visto che

a seguito di intesa in Conferenza Stato - Città e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 16/12/2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno hanno sottoscritto in data 11/01/2022 il decreto

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

interministeriale attuativo del richiamato art. 33, comma 1-bis del D. L. n. 34/2019, con il quale:

- è stata disposta l'entrata in vigore del citato disposto normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale / entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- sono stati definiti i valori soglia differenziati per fascia demografica;
- sono state stabilite le percentuali massime di incremento della spesa di personale, per le province che si collocano al di sotto dei valori soglia di cui al precedente punto.

Rilevato che ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto interministeriale *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

Considerato inoltre che:

- come sopra illustrato, l'art. 33, comma 1-bis, del D. L. n. 34/2019 ed il conseguente decreto interministeriale attuativo dell'11/01/2022 hanno introdotto, a decorrere dal 01/01/2022, un nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale delle Province basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
- in coerenza con la sopra citata disciplina vincolistica, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti (al netto del FCDE) posizionata al di sotto del valore soglia, pari quest'ultimo al 19,10% (in base alla relativa fascia demografica, corrispondente a 350.000 – 449.999 abitanti) e nello specifico, con riferimento alla spesa di

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

personale anno 2023 e alla media delle entrate correnti del triennio 2021-2023, tale rapporto risulta pari a 10,66%;

- come indicato all'art. 4, comma 3 di detto decreto interministeriale, alle Province che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del valore soglia che, con riferimento alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, è computabile come di seguito rappresentato:

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI	RIFERIMENTO DECRETO INTERMINISTERIALE
SPESA PERSONALE ANNO 2023	€ 3.142.825,15	art. 4, comma 3
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (valore soglia art. 4, comma 1 del decreto interministeriale)	€ 5.632.142,95	
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE	€ 2.489.317,80	

- nello specifico, le azioni di reclutamento previste nella presente programmazione del fabbisogno di personale 2025 – 2027 sono disposte nel rispetto del vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019, atteso che la correlata previsione di spesa di personale per il medesimo triennio 2025 – 2027 è inferiore al suddetto limite annuo massimo di spesa consentita (€ 5.632.142,95);

Verificato, tanto sopra premesso, che:

- le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- le azioni di reclutamento previste nella presente programmazione del fabbisogno di personale 2025/2027, sono disposte nel rispetto del vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019;
- la correlata previsione di spesa di personale per il medesimo triennio 2024/2026, pari ad € 4.972.627,88 per l'anno 2025, € 4.972.627,88 per

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

l'anno 2026 ed € 4.972.627,88 per l'anno 2027, al lordo degli oneri e al netto di irap, escluse le spese per le assunzioni a tempo determinato non assoggettate al limite, in quanto etero finanziate (PNRR), comprese le spese per i rinnovi contrattuali, è inferiore al suddetto limite massimo di spesa consentita, pari ad € 5.632.142,95;

- la spesa di personale prevista per il triennio 2025/2027 risulta finanziata dai relativi stanziamenti, contemplati nello schema del bilancio di previsione per il medesimo triennio 2025/2027;
- fermo restando gli equilibri di bilancio dell'Ente, anche in considerazione degli effetti dovuti alle minori entrate verificatesi negli ultimi anni, la programmazione per il triennio 2025/2027 è orientata nei limiti delle risorse finanziarie connesse al turn over del personale cessato nell'anno precedente.

Atteso che nell'ambito delle misure contemplate dall'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA il bando relativo all'indizione del "*Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud*";.

Dato atto che nell'Allegato 1 del bando in parola, è riportato espressamente che a questo Ente sono state assegnate n. 8 unità di personale (n. 4 funzionario tecnici Ingegneri e n. 4 funzionari tecnici Architetti) Profilo/Codice Concorso Specialista Tecnico (Codice B.6.PUG) inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali.

Considerato che:

- il personale di cui sopra, avuto riguardo alle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

Consiglio dei ministri, sarà assegnato e dovrà essere contrattualizzato da questo Ente nel mese di aprile 2025;

- in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 finale del 12 settembre 2024-

Rilevato che, come già ribadito con Deliberazione di Presidente n. 85 del 27.12.2024, le assunzioni in parola:

- sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i.;
- risultano integralmente etero finanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 20/2017 e n. 23/2017 e – Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022.

Rilevato che ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” e che tali disposizioni

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali devono adeguarsi anche gli enti territoriali.

Rappresentato che:

✓ l'articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022, ha previsto che le Province, in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (il 25% per il lavoro flessibile previsto comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 e il 50% previsto dal secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019).

Considerato che gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009, possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze. La sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 ha così risolto i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una parte e della Lombardia e Puglia dall'altra. Tale deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l'utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di flessibilità. Il seguente principio di diritto stabilito dalla sezione autonomie ha carattere vincolante per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente, anche per le sue sezioni giurisdizionali: "ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9-co. 28-D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009,

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

può, motivatamente, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Dato atto che sotto il profilo della spesa per i rapporti di lavoro flessibile, la Provincia di Barletta-Andria-Trani trattandosi di ente di nuova istituzione, in luogo della spesa sostenuta nell'anno 2009, ha inteso utilizzare come parametro di riferimento la spesa sostenuta nell'anno 2010, ancorché quest'ultimo non rappresenti un anno a regime (in tale annualità, infatti, la spesa per i rapporti ex artt. 90 e 110 c. 2 Tuel non è stata sostenuta per l'intero esercizio, in virtù delle diverse decorrenze dei rapporti contrattuali derivanti dalla predetta condizione di ente di nuova istituzione), pari ad **€ 747.104,86**.

Preso atto che

- la spesa per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nella quale è compresa n. 1 unità di Staff, per n. 18 ore, ex art. 90 Tuel già assunta e l'assunzione di n. 1 unità di Portavoce, per n. 18 ore, ex art. 90 Tuel, n. 1 unità di Dirigente, n. 1 unità dell'area dei Funzionari e n. 1 unità dell'area degli Istruttori, con profilo Amministrativo/Contabile, in utilizzo parziale per n. 18 ore settimanali/tempo determinato, per un importo di **€ 96.551,42**, rientra nel limite previsto dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 e s.s.;

Dato atto che

- l'art. 31-bis, co. 1, D.L. 152/21, convertito con la legge n. 233/21, ha previsto che al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

- l'articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022, ha previsto che le Province possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (il 25% per il lavoro flessibile previsto comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 e il 50% previsto dal secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019). La norma prevede inoltre che la spesa per le assunzioni a tempo determinato per i progetti PNRR sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalle suddette abrogazioni, non rileva ai fini dell'art. 33, comma 1-bis del d.l. 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- per tali assunzioni c'è stata l'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, già con la precedente programmazione del fabbisogno;
- la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

- sussiste la disponibilità nel bilancio dell'Ente 2025/2027 della totalità delle risorse necessarie a sostenere i costi per la proroga nei limiti della durata di attuazione dei progetti PNRR e comunque non oltre il 31.12.2026, del contratto a tempo determinato di n. 1 unità ex cat. D, dell'area dei Funzionari, per n. 18 ore, professionalità strettamente necessaria all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, come da nota prot. 8161 del 27.03.2025.

Preso atto che:

- l'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione;
- la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, concernente "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative", fornendo indicazioni puntuali per il rispetto di tale disposizione, precisando a quali condizioni e con quali modalità gli enti potranno disporre nuove assunzioni o affidare incarichi enti, rendicontando il relativo costo a carico del PNRR;
- gli oneri per l'assunzione del personale a tempo determinato n. 3 unità, di cui n. 1 D tecnico esperto in ambito edile e n. 2 C tecnico esperto nella redazione di atti amministrativi e relazioni con le Amministrazioni Centrali, in relazione ai Progetti finanziati dal PNRR, sono posti a carico dei singoli quadri economici, nei limiti di spesa del personale per ogni singolo progetto;

Visto che l'Ente:

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- in merito alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, pervenute nel corso dell'esercizio 2022, ha attestato il rispetto dei termini di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 185/2008.

Dato atto che:

- dall'ultimo Conto Consuntivo (Rendiconto 2023), approvato con D.P. n. 26 del 19.06.2024, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- a seguito di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16.12.2024 è confermato il mantenimento degli equilibri di bilancio, ex art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché l'assenza di stato di deficitarietà strutturale o di dissesto.

Preso atto che:

- entro il termine previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 convertito nella Legge 160/2016, questo Ente ha provveduto ad effettuare i corretti adempimenti in tema di approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato, nonché dell'invio al sistema Bdap.

Visti

- i vigenti CCNL del personale dipendente con e senza qualifica dirigenziale del Comparto Funzioni Locali;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

- il d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
- il d. lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Provinciale;
- i pareri favorevoli, espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'articolo n. 49 del d. lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Presidente n. 7 del 23.02.2018, avente ad oggetto "Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 22.03.2024, recante "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2024 -2026/sottosezioni valore pubblico/performance e organizzazione/ capitale umano – PEG 2024 - 2026";
- la Deliberazione del Presidente n. 25 del 09.04.2024, recante "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione/peg 2024 – 2026 della Provincia di Barletta Andria Trani. Aggiornamento";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 19.06.2024, avente ad oggetto "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva";
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 02.08.2024 avente ad oggetto: "Assestamento di Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 175, comma 8 del TUEL – Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2024-2026 ex art. 193 del TUEL. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 01.10.2024, recante "Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 02.10.2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2024-2026/Sottosezione Valore Pubblico e Performance: Piano della Performance

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

della Provincia Barletta Andria Trani. Approvazione/Sottosezione: Organizzazione del Capitale Umano. PEG 2024-2026. Aggiornamento”;

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 15.11.2024, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e di Organizzazione /P.E.G. 2024-2026 della Provincia di Barletta Andria Trani. Variazione”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 16.12.2024, recante “Documento unico di programmazione 2025/2027. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16.12.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 83 del 23.12.2024, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 – 2027. Approvazione”;

VISTA

la proposta di deliberazione del Presidente della Provincia BT, avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E DI ORGANIZZAZIONE 2025/2027 SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE /CAPITALE UMANO – PEG 2025/2027”, all. n. 1 “VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI - ANNO 2025”** pervenuta a mezzo PEC, al Collegio in data 28.03.2025.

DATO ATTO

che la mancata adozione dei piani triennali di azioni positive (articolo 48 comma 1 Dlgs 198/2006) comporta il divieto di assumere nuovo personale, così come la mancata adozione del piano delle performance (articolo 10 Dlgs 150/2009), che per gli enti locali è compreso nel Peg (articolo 169 comma 3-bis Tuel), comporta il divieto di «procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati».

DATO ATTO

che nel provvedimento di programmazione del fabbisogno attualmente quindi si dovrà osservare l'obbligo di contenimento della spesa del personale con riferimento al tetto di spesa del triennio 2011-2013, per gli Enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità (articolo 1, comma 557 e seguenti legge 296/2006, Circolare Rgs n. 9/2006 sulle modalità di calcolo della spesa del personale, Circolare Rgs n. 5/2016): il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 1 comma 557 e comma 562 legge 296/2006).

CONSIDERATO

- che il limite di cui all'art. 1, co. 557 quater della legge 296/2006 e s.m.i., risulta come segue:
 - ✓ Media Triennio 2011/2012/2013, **€ 11.373.475,27**;
 - ✓ Previsione 2025 **€ 4.373.030,63**;
 - ✓ Previsione 2026 **€ 4.252.091,73**;
 - ✓ Previsione 2027 **€ 4.325.469,10**;

- che il budget assunzionale disponibile per assunzioni flessibili viene determinato nella misura del 100% Spesa Personale Flessibile 2010 (*T.D., art. 90 Tuel, co.co.co., esclusi art. 110, comma1, Tuel), ed è pari ad **€ 747.104,86**;

- che la spesa per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, rientra nel limite previsto dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 e s.s., in quanto pari ad **€ 96.551,42**, oltre ai contratti a tempo determinato finanziati da fondi comunitari, FSC, PNRR, esclusi dal succitato ambito di applicazione.

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1° AAGG, Personale e Politiche Sociali, dott.ssa Palma Colagiacomo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e dal Segretario Generale, reso ai sensi dell'art. 101 del Segretari 17.12.2020 ed ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevoli di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, dal Dirigente del Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Contenzioso, Patrimonio e E-Government, Dott. Sabino Fusiello.

RILEVATO

- il permanere degli equilibri di bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio di bilancio;
- che le previsioni contenute nel documento di programmazione triennale in oggetto sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili.

ACCERTA

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

che la Pianificazione del Fabbisogno 2025/2027 e Piano delle Assunzioni anno 2025 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste:

- a) il rispetto di cui all'art. 1, co. 557, l. n. 96/2006;
- b) il rispetto dell'art. 9, co. 28 del dl. n. 78/2010;

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Presidente della Provincia avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E DI ORGANIZZAZIONE 2025/2027 SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE /CAPITALE UMANO – PEG 2025/2027”, all. n. 1 “VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI - ANNO 2025”** che è compatibile con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, condizione abilitante le assunzioni stabilita dall'art. 33 del decreto legge n. 34/2019.

A T T E S T A

che la programmazione del fabbisogno triennale di personale per il periodo 2025-2027 contenuta nella proposta di deliberazione trasmessa **risulta improntata** al rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale, così come previsto dalle norme vigenti in materia

A S S E V E R A

ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio provinciale a seguito dell'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2026-2027 di cui alla proposta esaminata, sulla base delle analisi e dei dati resi disponibili dalla struttura provinciale competente

Allegato A) al verbale n. 79 del 31.03.2025

in sede di verifica degli equilibri di bilancio, come emerge dalle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 41 del 16.12.2024, recante “Documento unico di programmazione 2025/2027. Approvazione definitiva” e n. 42 del 16.12.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati. Approvazione definitiva”.

Raccomanda che, nel corso dell’attuazione dell’intero piano occupazionale vengano fatte preventivamente tutte le verifiche necessarie, attraverso il monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale con l’adozione, ove dovuti, degli eventuali correttivi introdotti sia dalle modifiche della normativa in materia di personale che di vincoli di bilancio.

Trani, 31.03.2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Michelina Leone Dott. Giovanni Buquicchio Dott. Salvatore Mitello